



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE

DFP-0052709-11/12/2009-1.2.3.3

Ministero della salute
Dipartimento dell'innovazione
ROMA

p.c. Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
ROMA

OGGETTO: art. 72 d.l. n. 112 del 2009 - esonero dal servizio - svolgimento in maniera continuativa dell'attività di volontariato.

Si fa riferimento alla lettera del 7 dicembre 2009, n. DINN 817-P, con la quale è stata sottoposta la questione dell'interpretazione dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, nella parte in cui viene disciplinata la possibilità per il personale dipendente dalle amministrazioni ivi contemplate con i requisiti contributivi prescritti di chiedere l'esonero dal servizio. Il comma 3 di questa disposizione prevede che *“durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.(...)”* Il problema verte sull'interpretazione dell'espressione *“in modo continuativo”*. Si chiede infatti se per la sussistenza del requisito, che dà diritto all'elevazione del trattamento economico dal 50 al 70% sia necessario che il dipendente svolga un quantitativo minimo di ore di attività.

In proposito, si è dell'avviso che, in mancanza di una precisa indicazione legale, la fissazione in via amministrativa di un monte ore minimo potrebbe appalesarsi come scelta arbitraria e, quindi, l'attestazione circa il requisito della continuità non può che essere condotto in concreto con riferimento alla specifica situazione. Tale scelta interpretativa è giustificata anche dalla considerazione che la tipologia di enti presso i quali può essere svolta l'attività (enti individuati per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

categoria dal d.m. 5 novembre 2008) è varia quanto a forma e settore di intervento, cosicché la collaborazione nell'ambito dell'associazione può atteggiarsi in maniera differenziata. Sarà pertanto la specifica organizzazione interessata che dovrà valutare e attestare se l'attività dell'interessato viene espletata secondo continuità. È chiaro che non potrà considerarsi attività continuativa quella svolta in maniera saltuaria o sporadica, dovendo comunque ricorrere un'assiduità e una sistematicità della prestazione che rende la stessa meritevole di considerazione ai fini dell'elevazione del trattamento economico del dipendente a fronte di altre situazioni in cui tale elevazione non è presente trattandosi di collaborazioni prive del carattere della continuità.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Naddeo', written over the printed name.

DECRETO 5 novembre 2008
del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attività di volontariato per l'elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni in materia di esonero dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima, del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie fiscali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli enti pubblici non economici, dalle università, dalle istituzioni ed enti di ricerca nonché dagli enti di cui all'art.

70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con l'esclusione del personale della scuola;

Considerato che il comma 3 del medesimo art. 72 prevede l'elevazione dal cinquanta al settanta per cento del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero per il personale che presta, in modo continuativo ed esclusivo, un'attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che le organizzazioni individuate nel medesimo comma 3 dell'art. 72 siano costituite dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalle organizzazioni non governative (ONG), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Tenuto conto che la medesima disposizione demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli altri soggetti presso i quali può essere prestata l'attività di volontariato;

Ritenuto di dover procedere con il presente decreto alla individuazione dei soggetti presso i quali la prestazione in modo continuativo ed esclusivo di un'attività di volontariato da luogo all'elevazione della misura del trattamento economico spettante ai sensi dell'art. 72, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che con riferimento a tutti gli enti direttamente individuati dall'art. 72, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e' prevista la deducibilità fiscale dei contributi, liberalità, donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi;

Considerato, altresì, che gli enti direttamente individuati dall'art. 72, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 sono diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'opportunità di individuare, in conformità alla previsione legislativa, nel predetto ambito, ovvero tra gli enti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i quali e' prevista la deducibilità fiscale

dei contributi, liberalità, donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi, gli altri soggetti presso cui e' possibile prestare attività di volontariato;

Decreta:

Art. 1

I soggetti presso i quali il personale di cui all'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' svolgere durante l'esonero dal servizio, in modo continuativo ed esclusivo, attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, sono costituiti, oltre che dai soggetti elencati in premessa, anche da:

1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione . la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2008

Il Ministro : Tremonti